

**AVV. GREGORIO BARBA**  
**PATROCINANTE IN CASSAZIONE**  
Viale F. e G. Falcone, 45 - 87100 COSENZA  
Tel. 0984.32299 - Fax 0984.33202

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**DEL LAZIO - ROMA**

**RICORRE**

La Prof.ssa **DE MARCO Valentina**, nata a Cosenza il 19/04/1981 (c.f. DMRVNT81D59D086L) e residente in Malito (CS) ora al Vico Europa n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Gregorio BARBA (c.f. BRBGGR57P30H501Y), del Foro di Cosenza, nel cui studio in Cosenza al Viale F. e G. Falcone n. 45 elettivamente domicilia giusta procura a margine del presente atto (*che indica quali numeri di telefono 0984/32299 - fax 0984/33202 e p.e.c. [gregorio.barba@avvocaticosenza.it](mailto:gregorio.barba@avvocaticosenza.it) ove intende ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al processo ex art. 136 c.p.a.*);

**CONTRO**

il **Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio I** (c.f. 97036700793) e il **Ministero dell'Istruzione** (c.f. 80185250588), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), altresì domiciliataria *ex lege* in Roma Via dei Portoghesi n. 12 (p.e.c. [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));

**E NEI CONFRONTI**

della Prof.ssa **STRANIERI Elisa**, nata a Polistena (RC) il 16/04/1990 (c.f. STRLSE90D56G791Q), residente in (89022) Cittanova (RC) alla Via Nazionale n. 50;

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI OP-  
PORTUNE MISURE CAUTELARI E ABBREVIAZIONE DEI TERMINI**

**a)** della nota del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio I, del Ministero dell'Istruzione m\_p.i.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0014826.28-07-2022 (**doc. 1**), di richiesta integrazione titolo di studio congiunto sotto comminatoria e contestuale preavviso di esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106;

**b)** del decreto del Direttore Generale dell'USR per la Calabria del MIUR m\_p.i.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0016301.18-08-2022 (**doc. 2**), nella parte in cui ha escluso l'attuale ricorrente dalla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106 indetta con D.D.G. per il personale scolastico n. 1081/2022 per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie, per mancanza dei requisiti di accesso così come previsti dall'art. 3 del medesimo D.D.G. n. 1081/2022;

**c)** del decreto del Direttore Generale dell'USR per la Calabria del MIUR m\_p.i.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0016355.19-08-2022 (**doc. 3**) di approvazione e pubblicazione *sub* Allegato 1 della graduatoria finale di merito (**doc. 4**) della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106, indetta con D.D.G. n. 1081/2022, per la classe di concorso A010 Discipline grafico-pubblicitarie per il reclutamento dei docenti per la regione Calabria nella parte in cui non include la ricorrente;

**d)** della graduatoria finale di merito (cfr. doc. 4) della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito

con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106 indetta con DDG n. 1081/2022 per la classe di concorso A010 Discipline grafico-pubblicitarie regione Calabria, Allegata e pubblicata *sub* 1 al DDG n. 16355 del 19/08/2022 gravato *sub* c) che precede, nella parte in cui non include la ricorrente;

e) di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche non conosciuti, ove e per quanto lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente, ivi compresi, per quanto possa necessitare e nei limiti dell'interesse:

**e.1)** il Bando di concorso approvato con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR n. 1081 del 06/05/2022 (**doc. 5**) nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione della laurea in Architettura del vecchio ordinamento, conseguita dalla ricorrente, quale requisito autosufficiente di accesso alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106 indetta con D.D.G. n. 1081/2022;

**e.2)** gli atti, verbali e scheda di valutazione della Commissione esaminatrice della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106, indetta con D.D.G. n. 1081/2022, di cui non si conoscono numero né date essendo rimasta inevasa istanza di accesso della ricorrente del 22/08/2022 e sollecito 31/08/2022 (**docc. 6-7**), nelle parti in cui dovessero risultare valutati erroneamente il titolo di studio e i requisiti di accesso della ricorrente;

**e.3)** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 259 del 09/05/2017 - Allegato A (**doc. 8**) nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione della laurea in Architettura

del vecchio ordinamento, conseguita dalla ricorrente, quale requisito auto-sufficiente di accesso alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 conv. con modif. dalla L. 23/07/2021 n. 106, indetta con DDG n. 1081/2022, per la Classe di concorso A010;

### **NONCHÉ**

- per l'accertamento del diritto della ricorrente alla corretta valutazione del proprio titolo di studio di laurea magistrale in Architettura del vecchio ordinamento ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106, indetta con D.D.G. n. 1081/2022, per la classe di concorso A010 Discipline grafico-pubblicitarie regione Calabria, con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione all'inserimento della Prof.ssa Valentina De Marco nella graduatoria definitiva di merito e altresì all'adozione di tutti gli atti necessari all'assunzione della stessa;
- per il risarcimento dei danni derivanti alla ricorrente in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti della intimata Amministrazione.

Con vittoria di spese e compensi legali.

### **FATTO**

La ricorrente ha conseguito presso l'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria la Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura del vecchio ordinamento, ante D.M. 509/1999, in data 20/03/2007 nell'anno accademico 2005/2006 con la votazione di 110/110, giusta Attestato rilasciato in data 16/11/2020 e Certificato degli esami sostenuti rilasciato in data

30/08/2022 che si allegano (**docc. 9-10**). In virtù dell'anzidetto titolo di studio è stata inserita nella GPS di 2^ Fascia per la classe di concorso A010 ed ha prestato servizio annuale nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'I.I.S. "L. Palma" di Corigliano Rossano per n. 16 ore settimanali; nell'a.s. 2020/2021 presso l'I.T.S. "G. Filangieri" di Trebisacce per n. 12 ore e presso I.I.S "L. Palma" di Corigliano Rossano per n. 6 ore; nell'a.s. 2021/2022 presso l'I.I.S. "L. Palma" di Corigliano Rossano per n. 18 ore settimanali.

Con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR n. 1081 del 06/05/2022 (cfr. doc. 5) è stata bandita la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106. Nello specifico, per la regione Calabria il numero di unità da reclutare per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie è pari a numero 6 (sei). Tra i requisiti di ammissione al concorso, all'art. 3 il Bando contempla il possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso (lettera a) ed il servizio nelle istituzioni scolastiche di almeno tre anni entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione (lettera c), oltre ai requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal D.P.R. 09/05/1994 n. 487 (comma 3).

Essendo in possesso di tutti i requisiti per accedere, la ricorrente in data 14/06/2022 ha presentato all'USR per la Calabria del MIUR domanda di partecipazione per la classe di concorso A010 Discipline grafico-pubblicitarie (**doc. 11**), alla quale è stata ammessa dalla Direzione Regionale Calabria del MIUR a mezzo e-mail del 05/07/2022 (**doc. 12**) e convocata a sostenere

la prova orale per il giorno 29/07/2022 (in concreto poi sostenuta e superata).

L'USR per la Calabria con l'impugnata nota m\_p.i.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0014826.28-07-2022 (cfr. doc. 1) ha richiesto alla ricorrente l'integrazione di quanto dichiarato in domanda (Laurea Magistrale in Architettura del vecchio ordinamento) con la presentazione entro tre giorni del titolo di studio congiunto previsto alla Nota (1) dell'Allegato A al D.M. n. 259/2017, sotto comminatoria e contestuale preavviso di esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106.

La ricorrente a mezzo nota p.e.c. e mail a firma del sottoscritto difensore dell'1/08/2022 (**docc. 13-14**) ha formulato tempestive osservazioni e controdeduzioni, *infra* specificate, tuttavia immotivatamente pretermesse.

Infatti, con l'impugnato D.D.G. dell'USR per la Calabria – MIUR prot. 16301 del 18/08/2022 (cfr. doc. 2) la ricorrente è stata esclusa dalla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 Discipline grafico-pubblicitarie, motivata sulla supposta mancanza del titolo di studio di ammissione ai sensi dell'art. 3 del Bando indetto con D.D.G. n. 1081/2022.

Inoltre, con l'impugnato D.D.G. dell'USR per la Calabria m\_p.i.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0016355.19-08-2022 è stata approvata e pubblicata *sub* Allegato 1 la graduatoria finale di merito della procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 Discipline grafico-pubblicitarie regione Calabria (cfr. docc. 3-4), senza includere la ricorrente.

I provvedimenti in epigrafe sono illegittimi, erronei e lesivi dei diritti ed interessi del ricorrente, nonché di quelli pubblici, onde vengono impugnati e

devono essere annullati per i seguenti fondati motivi e considerazioni di

## **DIRITTO**

**1) Violazione degli artt. 3, 7, 8, 10 e 10 bis L. 241/1990 s.m.i. e 97 Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancanza assoluta di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta.**

**1.1.** Come esposto in narrativa, la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione ed è stata ammessa dall'USR Calabria a sostenere la prova orale (poi superata) della procedura concorsuale straordinaria per cui è giudizio.

L'USR per la Calabria, tuttavia, con l'impugnata nota prot. 14826 del 28/07/2022 (cfr. doc. 1), nella supposizione che il titolo di studio dichiarato dalla ricorrente (Laurea Magistrale in Architettura del vecchio ordinamento) in base alla Nota (1) dell'Allegato A al D.M. n. 259/2017 è titolo di accesso se congiunto a diploma di istruzione secondaria ivi elencati, ha richiesto a costei l'integrazione di quanto dichiarato in domanda con la presentazione entro tre giorni del titolo di studio congiunto, sotto comminatoria e contestuale preavviso di esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria.

Siffatta nota assume natura di comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990.

**1.2.** La ricorrente a mezzo nota p.e.c. e mail a firma del sottoscritto difensore dell'1/08/2022 (cfr. docc. 13-14) ha tempestivamente controdedotto che:

a) la laurea del vecchio ordinamento posseduta dalla ricorrente è titolo di studio autosufficiente idoneo alla partecipazione per la classe di concorso A010, senza necessità di "titolo congiunto"; b) nella Tabella A relativa ai requisiti di accesso per la classe di concorso A010 il titolo di studio "Laurea in Architettura" è distaccato e separato dal segno di interpunzione "punto e

virgola” senza alcuna Nota che, invece, è apposta alla fine della proposizione “Diploma di Accademia di belle arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche” recante la previsione di “titolo congiunto”, quindi riferibile solo a questi ultimi elencati nella seconda parte dopo il segno di punteggiatura che separa il precedente titolo “Laurea in Architettura” il quale, non essendo seguito da alcuna Nota, ma da “punto e virgola”, non necessita di titolo congiunto per l’accesso alla Classe di concorso in oggetto; c) tale opzione ermeneutica è corroborata da convergenti elementi di ordine sistematico e letterale, verifica e convalida dall’Amministrazione del titolo e punteggio della ricorrente, specificamente dedotti *sub* c.1)-c.2)-c.3)-c.4).

**1.3.** Nondimeno, l’impugnato D.D.G. prot. 16301 del 18/08/2022 ha escluso la ricorrente dalla procedura per la classe di concorso A010 sull’asserita mancanza del titolo di studio di ammissione ai sensi dell’art. 3 del Bando, omettendo di valutare e motivare sulle anzidette osservazioni e finanche affermando che la candidata non ha fatto pervenire alcuna regolarizzazione.

**1.3.1.** Come di tutta evidenza, il lamentato *deficit* deliberativo e motivazionale è insufficiente a dare conto dei motivi per cui l’USR per la Calabria ha inteso disattendere le controdeduzioni svolte dalla ricorrente e vizia il provvedimento da violazione degli artt. 3-7-8-10-10 *bis* L. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, mancanza assoluta di motivazione e illogicità manifesta.

Per costante esegesi giurisprudenziale, “*L’articolo 10 della L. 7 agosto 1990, n. 241, espressamente prevede che le Amministrazioni hanno l’obbligo di valutare memorie scritte e documenti presentate dagli intervenienti*



*nel procedimento e tanto comporta il dovere, per l'ente procedente, di prendere in considerazione e confutare sia pure in maniera sintetica, nel provvedimento finale, le argomentazioni proposte dagli interessati in sede di intervento procedimentale”* (tra le tante, TAR Toscana Firenze Sez. II 21/2/2018 n. 437, § 2.1.; id. 16/1/2018 n. 57; TAR Sardegna Cagliari 16/3/2018 n. 224; TAR Lazio Roma Sez. II 10/7/2014 n. 7343; TAR Umbria Sez. I 20/1/2011 n. 16; TAR Calabria Catanzaro Sez. II 11/2/2011 n. 203; TAR Campania Napoli Sez. III 4/11/2008 n. 19267; Cons. St. Sez. IV 21/5/2010 n. 3224; id. Sez. V 13/10/2010 n. 7472).

**1.3.2.** Nella specie l'USR per la Calabria, a fronte di articolati rilievi difensivi svolti dalla ricorrente avrebbe dovuto prenderli in considerazione e decidere se accoglierli o meno, in ogni caso dando conto delle ragioni della decisione nel provvedimento finale, anche solo al limitato fine di rigettarli, anzicchè ignorarli e disattenderli del tutto contraddittoriamente e immotivatamente nonostante avesse instaurato un sub-procedimento sul punto.

Le censure suesposte sono assorbenti e già alla loro stregua il presente ricorso deve essere accolto, con la caducazione dei gravati provvedimenti.

**2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 3 del Bando di concorso approvato con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR n. 1081 del 06/05/2022 e del D.M. n. 259 del 09/05/2017 Allegato A in riferimento alla valutazione del titolo di studio quale requisito di accesso alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con**

**modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106, indetta con DDG per il personale scolastico del MIUR n. 1081/2022, per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di motivazione, manifesta illogicità, travisamento dei fatti, erroneità e contraddittorietà della loro valutazione, carenza di istruttoria. Violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, del *favor participationis*, di trasparenza e legittimo affidamento, nonché dei criteri elaborati in materia di valutazione e assorbimento dei titoli di studio.**

**In subordine, illegittimità dell'art. 3 del Bando approvato con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR n. 1081 del 06/05/2022 nonché del D.M. n. 259 del 09/05/2017 Allegato A nella parte in cui dovessero interpretarsi in modo da non consentire la valutazione del titolo di laurea in Architettura del vecchio ordinamento della ricorrente quale requisito di accesso alla procedura concorsuale straordinaria per cui è giudizio per la classe di concorso A010, con conseguente illegittimità, anche in via derivata, dei provvedimenti impugnati.**

**2.1.** Nel merito, sia la comunicazione del Dirigente dell'USR per la Calabria m\_p.i.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0014826.28-07-2022 che il decreto del Direttore Generale dell'USR per la Calabria m\_p.i.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0016301.18-08-2022 sono erronei in quanto si fondano su un presupposto inesistente: ossia, che il titolo di studio dichiarato dalla ricorrente (Laurea Magistrale in Architettura del vecchio ordinamento) in base alla Nota (1) dell'Allegato A al D.M. n. 259/2017 è titolo

di accesso per la classe di concorso A010 se congiunto a “*diploma di maturità d’arte applicata o diploma di magistero conseguiti nella sezione di: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria; oppure congiunti a diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione o a diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o di grafica pubblicitaria o di grafica pubblicitaria e della fotografia; oppure congiunti a diploma di maturità d’arte applicata o diploma di magistero o a diploma di maestro d’arte (conseguito entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione di arte della serigrafia, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria, arti grafiche, grafica pubblicitaria, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte della stampa, tipografia applicata o diploma di liceo artistico (indirizzo grafica)*”. Nel decreto espulsivo si soggiunge che la ricorrente non ha fatto pervenire alcuna regolarizzazione, senza però valutare né confrontarsi con le osservazioni in atti da essa svolte.

**2.2.** Il corredo motivazionale e l’interpretazione di entrambi i provvedimenti impugnati sono affetti dai vizi ascritti nella rubrica del presente motivo.

Invero, la pretesa integrazione e l’esclusione della candidata dalla procedura concorsuale per mancanza di “titolo congiunto” al proprio titolo di studio, asseritamente individuato nella Nota (1) dell’Allegato A al D.M. n. 259/2017, si disvelano manifestamente erronei, inesigibili e incoercibili.

E tanto per le molteplici ragioni già dedotte, documentate e illustrate dall’interessata nella fase partecipativa con i richiamati scritti difensivi in data

01/08/2022 e qui riproposte siccome pretermesse dall'Amministrazione:

**a)** la Prof.ssa De Marco è in possesso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura del vecchio ordinamento (anteriore al D.M. 509/1999) conseguita presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria "Mediterranea" in data 29/03/2007 nell'anno accademico 2005/2006, giusta risultanze dell'Attestato rilasciato dalla Segreteria Studenti di Architettura in data 16/11/2020 e Certificato degli esami sostenuti rilasciato il 30/08/2022 (cfr. docc. 9-10). Si tratta di titolo di studio autosufficiente idoneo all'ammissione per la classe di concorso A010, senza necessità di altro "titolo congiunto";

**b)** diversamente da quanto sostenuto dall'USR Calabria, nella Tabella A relativa ai requisiti di accesso per la Classe di concorso A010 Discipline Grafico-Pubblicitarie il titolo di studio "Laurea in Architettura" è distaccato e differenziato dal restante periodo mediante il segno di interpunzione "punto e virgola", senza alcuna Nota che, invece, risulta apposta alla fine della proposizione "Diploma di Accademia di belle arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche" (1) recante la previsione di "titolo congiunto". Ne consegue che, sotto il profilo sintattico e morfologico, la richiamata Nota (1) è riferibile ed applicabile esclusivamente alla tipologia di titoli di studio elencati nella seconda parte del periodo dopo il segno di punteggiatura che separa il precedente titolo "Laurea in Architettura", il quale, non essendo seguito da alcuna Nota, bensì da "punto e virgola", non necessita di titolo congiunto per l'accesso alla Classe di concorso in oggetto;

**c)** la fondatezza della opzione ermeneutica *sub b)* che precede è convalidata da convergenti circostanze ed elementi di ordine sistematico e letterale:

**c.1)** preliminarmente, in virtù di decreto dell'IIS "Luigi Palma" di Corigliano-Rossano del 18/06/2021 prot. n. 3849/3.1.a. (**doc. 15**) la Prof.ssa De Marco ha conseguito la verifica del proprio titolo di studio e la convalida del punteggio relativo all'inserimento nella GPS di 2<sup>a</sup> Fascia per la classe di concorso A010 per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, ove la stessa ha espletato la propria attività di docente negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in quella classe di concorso e in ragione di quel requisito ora messo in discussione dall'USR;

**c.2)** inoltre, in virtù di decreto dell'USR per la Calabria m\_pi.AOOUSPCS. REGISTRO UFFICIALE.U.0007422.23-06-2021 (**doc. 16**) la Prof.ssa De Marco ha ottenuto ai sensi dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 la convalida del punteggio ai fini dell'inserimento nelle GPS della provincia di Cosenza per il biennio 2020/2022 per la classe A010 Discipline grafico-pubblicitarie, afferente alla propria attività di docente in ragione di quel requisito ora negato dai provvedimenti impugnati ma sulla cui verifica e convalida da parte dell'Autorità Scolastica l'interessata ha riposto legittimo affidamento ai fini della non necessità di alcun "titolo congiunto", fra l'altro consistente in un diploma scolastico nella classe di abilitazione ove la stessa ricorrente ha insegnato per ben tre anni all'attualità e, dunque, in un titolo di grado inferiore per formazione culturale e curriculare rispetto a quello superiore universitario posseduto dalla candidata attuale ricorrente. Da qui (anche) l'irragionevolezza della supposta pretesa della P.A. di un siffatto titolo congiunto inferiore, così come di una soluzione esegetica in questi termini;

**c.3)** la candidata è stata ammessa e convocata a sostenere (ed in concreto poi

sostenuta positivamente) la prova orale per la procedura concorsuale in oggetto a mezzo e-mail del 05/07/2022 (cfr. doc. 12), plausibilmente dopo la propedeutica verifica della idoneità del titolo di studio dichiarato nell'istanza di partecipazione ma di seguito contraddittoriamente contestato e negato. Senonchè, per costante giurisprudenza, il contrasto con precedenti atti della stessa Autorità emanante o di manifestazioni di volontà che si pongano in contrasto fra di loro costituisce vizio di causa dell'atto amministrativo (per tutti, TAR Sicilia - Palermo Sez. I 14/9/2017 n. 2154; TAR Campania Salerno Sez. I 8/11/2016 n. 2423; TAR Lazio Latina Sez. I 16/9/2015 n. 66; Cons. St. Sez. II 14/8/2015 n. 5261; id. Sez. V 5/9/2011 n. 4982; id. Sez. IV 7/4/2008 n. 1482; id. Sez. IV 6/7/2004 n. 5013);

**c.4)** ancora, a definitivo riscontro e conferma della lamentata contraddittorietà tra atti e comportamenti della intimata Amministrazione, con decreto del Dirigente dell'USR per la Calabria m\_pi.AOOUSPCS. REGISTRO UFFICIALE.U.0008232.01-08-202 (**doc. 17**) la ricorrente è stata inserita nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) per il biennio 2022/2024 relative alla provincia di Cosenza per la Disciplina A010, mentre con provvedimento del Dirigente del medesimo USR m\_pi.AOOUSPCS. REGISTRO UFFICIALE.U.0009734.31-08-202 (**doc. 18**) è stata individuata e inclusa nell'elenco dei docenti aventi titolo al conferimento nella provincia di Cosenza di supplenze annuali dall'1 settembre 2022, con presa di servizio e contratto stipulato presso l'ITS "G. Filangieri" di Trebisacce di durata dal 01/09/2022 al 31/08/2023 pubblicato sulla piattaforma del MIUR al link POLIS – Istanze OnLine – MIUR – Ministero dell'Istruzione (**doc. 19**);

c.5) sul piano testuale, l'allegato A al D.M. n. 259/2017 - relativo ai requisiti di accesso alle classi di abilitazioni - allorquando ha inteso prescrivere il possesso nei candidati di "titoli congiunti" lo ha fatto attraverso specifici criteri metodologici agevolmente riferibili unicamente a taluni titoli di studio piuttosto che ad altri, e precisamente:

- mediante l'apposizione grafica di Note contigue ai titoli di studio di volta in volta contemplati all'interno di proposizioni più ampie: in tal senso, a riprova, si rinvia alla Classe di concorso A-03 (Design della ceramica) con Nota (1) solo per il titolo Laurea in Chimica; Classe di concorso A-37 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) con Nota (1) solo per il titolo Laurea in Discipline nautiche indirizzo geodetico; Classe di concorso A-40 (Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) con Nota (2) solo per il titolo Laurea in informatica e Nota (3) solo per il titolo Laurea in ingegneria aeronautica; Classe di concorso A-43 (Scienze e tecnologie nautiche) con Nota (3) solo per il titolo Matematica e Nota (4) solo per il titolo Scienze Matematiche; Classe di concorso A-46 (Scienze giuridico-economiche) con Nota (3) solo per il titolo Laurea in Sociologia; Classe di concorso A-53 (Storia della musica) con Nota (3) solo per il titolo Strumenti a fiato; Classe di concorso A-54 (Storia dell'Arte) con Nota (3) solo per il titolo Laurea in Storia; Classe di concorso A-63 (Tecnologie musicali) con Nota (1) solo per il titolo Disciplina delle arti della musica e dello spettacolo;
- mediante l'utilizzo all'interno di più ampi periodi della congiunzione disgiuntiva (detta anche alternativa) "o" oppure da una "virgola": in tal senso,

a riprova, si rinvia alla Classe di concorso A-02 (Design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme) con Nota (1) alla fine del periodo e riferibile solo ai titoli ivi contemplati uniti dalla proposizione alternativa "o" Disegno industriale o Diploma di Accademia di belle arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche; Classe di concorso A-03 (Design della ceramica) con Nota (1) alla fine del periodo e riferibile ai titoli ivi contemplati uniti dalla proposizione alternativa "o" Laurea in Architettura o Diploma di Accademia di Belle Arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche; Classe di concorso A-04 (Design del libro) con Nota (1) alla fine del periodo e riferibile ai titoli ivi contemplati uniti dalla proposizione alternativa "o" Laurea in Architettura o Diploma di Accademia di belle arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche; Classe di concorso A-05 (Design del tessuto e della moda) con Nota (1) alla fine del periodo e riferibile ai titoli ivi contemplati uniti dalla proposizione alternativa "o" Laurea in Architettura o Diploma di Accademia di Belle Arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche; Classe di concorso A-06 (Design del vetro) con Nota (1) alla fine del periodo e riferibile ai titoli ivi contemplati uniti dalla proposizione alternativa "o" Laurea in Architettura o Diploma di Accademia di Belle Arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche; Classe di concorso A-07 (Discipline audiovisive) con Nota (1) alla fine del periodo e riferibile ai titoli ivi contemplati uniti dalla proposizione alternativa "o" Laurea in Architettura o Diploma di Accademia di belle arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche; Classe



di concorso A-08 (Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e dell'industria, scenotecnica) con Nota (2) alla fine del periodo e riferibile ai titoli ivi contemplati distinti da virgola e uniti dalla proposizione alternativa "o" Laurea in Architettura, Diploma di Accademia di Belle Arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche, Nota (3) riferibile ai titoli uniti dalla proposizione alternativa "o" Laurea in Architettura o Diploma di Accademia di Belle Arti, Nota (4) riferibile ai titoli uniti dalla proposizione alternativa "o" Laurea in Architettura o Diploma di Accademia di Belle Arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche, Nota (5) riferibile ai titoli uniti dalla proposizione alternativa "o" Laurea in Architettura o Diploma di Accademia di Belle Arti; Classe di concorso A-09 (Discipline grafiche pittoriche e scenografiche) con Note (1) e (2) alla fine dei periodi e riferibili ai titoli ivi contemplati uniti dalla proposizione alternativa "o" Laurea in Architettura o Diploma di Accademia di Belle Arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche;

- mediante specificazione all'interno delle tipologie di lauree interessate da "titoli congiunti" con utilizzo delle espressioni "Dette lauree": in tal senso, a riprova, si rinvia alla Classe concorso A-19 Note 4-5-6; Classe di concorso A-21 Nota 1; Classe di concorso A-22 Note 1-2-3-5-6-7; Classe di concorso A-23 Note 1-2-5-6-7; Classe di concorso A-24 Note 1-2-4-6-8; Classe di concorso A-25 Note 1-2-4-6-8-10; Classe di concorso A-28 Note 1-2-3-4; Classe di concorso A-33 Nota 13; Classe di concorso A-40 Nota 3; Classe di concorso A-45 Nota 1; Classe di concorso A-54 Note 1-4; Classe di concorso A-70 Note 1-2-3-5-; Classe di concorso A-71 Note 1-2-3-5;

- vieppiù, quanto alla specifica Classe di concorso A10, mediante apposizione della Nota (1) esclusivamente a margine dei Titoli di accesso *ex DM 22/2005* (lauree specialistiche) LS 3-Architettura del paesaggio, LS 4-Architettura e Ingegneria edile nonché ai Titoli di accesso *ex DM 270/2004* (lauree magistrali) LM 3-Architettura del paesaggio, LM 4-Architettura e ingegneria edile-architettura, non anche in corrispondenza del Titolo di accesso *ex DM 39/1998* (vecchio ordinamento), posseduto dalla ricorrente.

**2.2.1.** Alla stregua di quanto precede si desume, per un verso, che per la Classe di concorso A010 l'evidenziata separazione del titolo di studio "Laurea in Architettura" dal restante periodo mediante "punto e virgola", senza alcuna Nota a margine dello stesso, esclude qualsiasi previsione di "titolo congiunto"; per altro verso, che il riconoscimento della idoneità e autosufficienza della laurea magistrale in Architettura del vecchio ordinamento ai fini dell'insegnamento della Disciplina A010 proviene concludentemente dalla stessa intimata Amministrazione attraverso l'inserimento della ricorrente nelle GPS ed il conferimento di incarichi annuali a tutt'oggi in corso. Con il corollario della macroscopica contraddittorietà di comportamento e tra provvedimenti della stessa P.A. nel riconoscere validità a quel titolo universitario per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria deputate al rilascio di diploma che dovrebbe costituire il "titolo congiunto" e, invece, disconoscere la valenza ai fini dell'accesso alla disquisita procedura concorsuale. Senonchè, la *lex specialis* e il D.M. 259/2017 - che peraltro sono ambigui - devono essere interpretati sulla scorta della normativa in materia di titoli di studio e, in particolare, del consolidato orientamento giurisprudenziale in

tema di titoli c.d. assorbenti in quanto, diversamente, si perverrebbe ad un esito illegittimo e paradossale, secondo cui i possessori di Laurea in Architettura del vecchio ordinamento, pur essendo un titolo evidentemente superiore rispetto ai diplomi di scuola secondaria contemplati nell'allegato A al DM 259/2017, non potrebbero accedere alla procedura concorsuale *de qua*.

**2.2.2.** Per costante esegesi giurisprudenziale, infatti, il possesso del titolo di studio superiore deve considerarsi “assorbente” e consente la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggior livello di approfondimento, quelle del secondo (TAR Lazio Roma Sez. II 23/03/2022 n. 3271 e n. 4808/2019; id. Sez. I Bis 12/04/2021 n. 4259, § 6.3.; id. Sez. III Bis 06/11/2020 n. 11559; id. ord. 24/02/2020 n. 1181; id. Sez. II Ter 18/05/2011 n. 4313; TAR Lombardia Milano Sez. III 10/03/2022 n. 577; TAR Sardegna Sez. II 04/05/2017 n. 287; id. 15/06/2011 n. 557; TAR Veneto Sez. III 12/02/2015 n. 186; TAR Abruzzo L’Aquila Sez. I 28/10/2014 n. 733; TAR Calabria Catanzaro Sez. II 07/02/2014 n. 260; TAR Basilicata Sez. I 07/02/2013 n. 72; TAR Lombardia Milano Sez. IV 17/01/2012 n. 159; TAR Sicilia Catania Sez. IV 21/06/2007 n. 1063 e 25/05/2007 n. 886; TAR Abruzzo Pescara Sez. I 09/05/2008 n. 463 e TAR Piemonte Sez. II 08/11/2004 n. 3028 sulla assorbenza della laurea in architettura rispetto al diploma di geometra; Cons. St. Sez. VI ord. 06/06/2014 n. 2386; Sez. III 19/09/2012 n. 4960; Sez. V 08/02/2010 n. 578; Sez. IV 18/11/2009 n. 5073; Sez. V 22/02/2000 n. 931; Sez. VI 14/04/1999 n. 432 e 20/10/1997 n. 1214).

La stessa giurisprudenza ha efficacemente spiegato come una interpretazione difforme risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e con il criterio di ragionevolezza, oltre che con l'interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha peraltro trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù della elaborazione del principio dell'assorbimento dei titoli di studio (TAR Lazio Roma Sezione Prima Bis 07/01/2021 n. 226).

Ne consegue la necessità di interpretare il Bando e il D.M. 259/2017 nel senso della validità e autosufficienza della Laurea Magistrale in Architettura del vecchio ordinamento per l'accesso alla procedura concorsuale per cui è giudizio, senza necessità di alcun altro "titolo congiunto".

**2.2.3.** Nella specie, il titolo universitario in possesso della ricorrente deve qualificarsi "assorbente" in quanto le materie di studio del corso di laurea magistrale in Architettura del vecchio ordinamento comprendono quelle del corso di studi delle scuole di istruzione secondaria elencate nell'Allegato A al D.M. 259/2017, assicurando un ben maggiore livello di approfondimento. Dei "titoli congiunti" indicati con elencazione alternativa ("o") nell'allegato A al DM 259/2017, quello più adatto ad essere assorbito nella laurea in Architettura di vecchio ordinamento (avuto riguardo al percorso formativo pianificato dalla ricorrente e - quindi - al piano di studi dalla stessa svolto, in cui sono stati privilegiati gli esami di disegno e la rappresentazione grafica, con tesi di laurea sperimentale di disegno, rilievo e rappresentazione grafica) è certamente il *diploma del liceo artistico*. Dalla comparazione delle disci-

pline oggetto di studio al *liceo artistico* (desumibili direttamente dal Regolamento emanato con DPR 15/03/2010 recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”: **doc. 20**) con il piano di studi del corso di laurea magistrale in Architettura di vecchio ordinamento conseguita dalla ricorrente (risultante dal dettaglio degli esami sostenuti riportato nell’allegato Certificato rilasciato il 30/08/2022: cfr. doc. 10) emergono le relative corrispondenze, con un maggior livello di approfondimento nel titolo universitario.

Inoltre, la conferma che il corso di studi in Architettura è maggiormente attinente con la Classe di concorso A010 rispetto al corso di studi delle scuole di istruzione secondaria elencate nell’Allegato A al D.M. 259/2017 è costituito dal programma oggetto di esame per la Classe di concorso A010 Discipline grafico-pubblicitarie approvato con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 108 del 28/04/2022, art. 7, Allegato A (**doc. 21**), cui si rinvia.

La Prof.ssa De Marco, quindi, aveva titolo a partecipare alla procedura concorsuale straordinaria e ad ottenere l’inserimento nella graduatoria finale.

**2.2.4.** Il riconoscimento del titolo di studio universitario posseduto avrebbe consentito alla ricorrente l’ammissione e di collocarsi al 6° posto in graduatoria, in posizione utile per vincere il concorso, con il seguente punteggio:

**a)** prova orale punti 93, giusta risultanze degli esiti della prova disciplinare pubblicati dalla Commissione di esami il 29/07/2011 Prot. 6775/2.11 e Prot. 6796/2.11 con il punteggio ottenuto da ciascun candidato (**docc. 22-23**);

**b)** titoli valutabili ai sensi dell’art. 8 Allegato B del citato D.M. 108/2022:

tipologia A.1.1 punti 12,50 (diploma di laurea di vecchio ordinamento);

tipologia B.4.11 punti 2,5 (certificazione CLIL);

tipologia B.4.12 punti 5 (certificazione linguistica di livello C.2)

tipologia C.1 punti 3,75 (servizio)

totale titoli valutabili 23,75.

E così per un totale complessivo di punti (a+b) pari a 116,75.

Da qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutte le censure svolte.

**2.3.** In subordine e salvo gravame, nella inconcessa ipotesi in cui si reputasse di non poter interpretare il Bando e il D.M. 259/2017 Allegato A nei termini suesposti, si eccepisce anche l'illegittimità di dette previsioni della *lex specialis* e della tabella dei titoli di studio per l'accesso alla Classe di concorso A010 Discipline grafico-pubblicitarie sempre per contrasto con i rubricati principi di cui l'invocata giurisprudenza costituisce applicazione.

### **3) Sulle domande di accertamento e condanna.**

**3.1.** In ragione delle censure che precedono la ricorrente chiede altresì che sia accertato il suo diritto alla corretta valutazione del proprio titolo di studio di laurea magistrale in Architettura del vecchio ordinamento ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106, indetta con D.D.G. n. 1081/2022, per la Classe di concorso A010 Discipline grafico-pubblicitarie regione Calabria, con la conseguenziale condanna della intimata Amministrazione all'inserimento di essa ricorrente nella graduatoria definitiva di merito e all'adozione di tutti gli atti utili, pertinenti e necessari alla propria assunzione in servizio.

**3.2.** Inoltre, in considerazione della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi, nonché per l'eventuale ipotesi che le richieste misure cautelari non dovessero scongiurare il prodursi di pregiudizi economici, la ricorrente fin d'ora formula domanda di condanna della intimata Amministrazione all'integrale risarcimento dei danni derivanti in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti della stessa Pubblica Amministrazione, che ci si riserva di quantificare nel corso del presente giudizio.

\*\*\*

### **ISTANZE CAUTELARI**

Stante la ricorrenza del *fumus boni iuris* sulla scorta delle censure che precedono, la ricorrente chiede che codesto On.le TAR voglia adottare le opportune misure cautelari per evitare che, nelle more della definizione del giudizio di merito, si determini un danno grave e irreparabile a suo carico.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente che in difetto delle invocate misure cautelari, la ricorrente subirebbe ingiustamente la lesione del diritto all'ammissione e all'inserimento nella graduatoria finale della procedura concorsuale straordinaria per cui è giudizio e, con esso, del diritto all'assunzione per effetto dell'avvenuto superamento delle prove concorsuali.

Infatti, non soltanto sono stati già approvati la graduatoria di merito e l'elenco dei vincitori, ma a norma dell'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106, come sostituito dall'art. 5 comma 3-quinquies D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25/02/2022 n. 15, "Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori".

In tale contesto, dunque, i provvedimenti impugnati vulnerano diritti fondamentali e infungibili costituzionalmente presidiati alla esplicazione della persona umana e al lavoro (artt. 2 e 4 Cost.), assolutamente ineludibili ai fini di una esistenza libera e dignitosa. Si chiede perciò all'adito TAR di voler concedere le opportune misure cautelari per assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva della ricorrente o, in subordine, l'adozione di altra misura cautelare, ivi compresa la sospensione dei provvedimenti impugnati, quantomeno ai fini del riesame al lume delle suesposte censure.

\*\*\*

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Agli effetti di cui sopra, stante l'inevasa istanza di accesso della ricorrente del 22/08/2022 e sollecito del 31/08/2022 (cfr. docc. 6-7), si chiede emettersi ordine di esibizione nei confronti della intimata Amministrazione di tutti gli atti, verbali e scheda di valutazione della Commissione esaminatrice della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106, indetta con D.D.G. n. 1081/2022, nonché di tutti gli ulteriori atti, comunque denominati, inerenti alla vicenda contenziosa.

\*\*\*

**All'III.mo Sig. Presidente del Tar del Lazio**

**Istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.**

In considerazione della suindicata tempistica prevista dalla procedura concorsuale per cui è giudizio e, quindi, della imminente immissione in servizio



dei vincitori, si chiede che l'Ill.mo Sig. Presidente di codesto Tribunale voglia concedere, ai sensi dell'art. 53 c.p.a., l'abbreviazione alla metà dei termini previsti per la fissazione della Camera di Consiglio, stante la rilevata urgenza ed in ragione del fatto che il rispetto dei termini ordinari tra la notifica del ricorso e la Camera di Consiglio non consentirebbe di tutelare efficacemente il diritto della ricorrente all'ammissione alla procedura concorsuale straordinaria e all'immissione in servizio. Con la conseguenza che taluno dei soggetti che erroneamente risulta vincitore del concorso in base all'impugnata graduatoria, di fatto, subentrerebbe al posto della ricorrente. Si chiede, pertanto, l'abbreviazione alla metà dei termini per la fissazione della trattazione camerale delle invocate istanze cautelari.

\*\*\*

Per questi motivi si conclude per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari nella prossima Camera di Consiglio alla quale si chiede di partecipare, dei provvedimenti impugnati specificamente indicati in epigrafe.

Con vittoria di spese e compensi legali.

In via istruttoria si chiede ammettersi l'ordine di esibizione di cui a pag. 24.

Si producono i documenti suindicati, dal n. 1 al n. 23.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Cosenza 21 settembre 2022

Avv. Gregorio BARBA

Si notifichi a:

- Prof.ssa **STRANIERI Elisa**, nata a Polistena (RC) il 16/04/1990 (c.f. STRLSE90D56G791Q), residente in (89022) Cittanova (RC) alla Via Nazionale n. 50, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo posta oggi lì